

IVA

Note di variazione e plafond Iva

di **Sandro Cerato**

Per l'esportatore abituale che ha verificato il relativo *status*, il limite di acquisti che possono essere effettuati senza applicazione dell'Iva **è pari all'ammontare delle operazioni che rilevano ai fini dello status di esportatore abituale** (ossia cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) **registrate** nell'anno solare precedente. Ai fini della determinazione del *plafond* disponibile, occorre tener conto delle successive **variazioni intervenute** mediante l'emissione di note di debito o di credito, anche oltre l'anno di emissione della fattura, in relazione ad operazioni che **avevano in precedenza concorso alla formazione dell'ammontare del plafond disponibile**.

Più precisamente, le note di accredito hanno l'effetto di **ridurre l'ammontare delle operazioni originarie**, di conseguenza tali operazioni "erodono" il *plafond* di competenza, ed in particolare:

1. qualora la nota di credito sia emessa nel corso dello stesso anno di effettuazione dell'operazione, comporta una **riduzione del plafond disponibile per lo stesso periodo**;
2. qualora la nota sia emessa in un periodo successivo, le ipotesi che possono verificarsi sono due:
 - la **nota viene emessa il periodo successivo**: essa deve comunque essere rapportata all'ammontare del *plafond* originato nell'esercizio precedente, in cui ha avuto luogo l'operazione principale. In questo caso se ne può tener conto nel prospetto di utilizzo del *plafond*;
 - la nota viene emessa **in esercizi ancora successivi**: in questo caso la riduzione del *plafond* avviene comunque per competenza; potrebbe in questo caso verificarsi una ipotesi di splafonamento laddove la ditta abbia già utilizzato per intero l'ammontare di *plafond* originariamente determinato.

Si noti come l'emissione delle note di credito è facoltativa ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#): tuttavia, a nulla rileva **la mancata emissione della nota stessa per ciò che attiene la formazione e l'erosione del plafond**. In questo senso la prassi dell'Agenzia delle Entrate ([C.M. 13/E/1994](#)) secondo cui le note di credito, **anche se non emesse**, riducono la disponibilità del *plafond*.

Anche l'eventuale emissione di note di debito può dare origine a **variazioni nell'ammontare del plafond disponibile**. Secondo l'Amministrazione finanziaria ([circolare AdD 8/D/2003](#)), il trattamento delle note di debito **deve essere il seguente**:

1. qualora la nota di debito sia emessa nel corso dello stesso anno di effettuazione dell'operazione, va portata **in aumento del *plafond* disponibile** per lo stesso periodo;
2. qualora la nota sia emessa in un periodo successivo, le ipotesi che possono verificarsi sono due:
 - la nota viene **emessa nel periodo successivo**: essa deve comunque essere rapportata all'ammontare del *plafond* originato nell'esercizio precedente, in cui ha avuto luogo l'operazione principale. In questo caso se ne può tener conto nel prospetto di utilizzo del *plafond*;
 - la nota viene **emessa in esercizi ancora successivi**: in questo caso, poiché non è possibile un aumento del *plafond* per competenza, e considerato altresì che i termini per l'utilizzo del *plafond* sono scaduti, **l'effetto viene definitivamente perduto**.

Ai sensi dell'[articolo 67, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), la **reintroduzione di beni in precedenza esportati** fuori dal territorio della Comunità costituisce importazione a tutti gli effetti, e sconta quindi l'imposta in dogana. Ne consegue che la medesima reintroduzione non può avere altresì l'effetto di "annullare" la precedente esportazione che resta così "cristallizzata" ed il *plafond* in precedenza "creato" **non viene modificato in diminuzione**.

